

Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di trasporto di persone su strada per l'annualità 2020.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con il

Il Ministro dell'economia

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.304 del 30 dicembre 2019) ed in particolare la tabella 10 relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ivi allegata;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2021-2022";

VISTO l'articolo 1, commi 113, 114, 115, 116 e 117, della suddetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che intende rilanciare gli investimenti, oltre che per accrescere la sicurezza stradale, per aumentare la tutela ambientale nel settore del trasporto di persone su strada per l'anno 2020 destinando 3 milioni di euro;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 1, punto 29 e l'articolo 17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

VISTO, in particolare, l'articolo 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo di contributi costituenti aiuti di Stato;

VISTO l'articolo 10, paragrafo 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo che prevede la possibilità della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al Regolamento stesso;

VISTO, altresì, il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 in materia di Aiuti "de minimis";

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.);

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

CONSIDERATO che con il suddetto articolo 1, comma 113, sono state stanziare risorse per complessivi 3 milioni di euro per l'annualità 2020, finalizzate al rinnovo del parco veicolare delle imprese di trasporto di passeggeri su strada, subordinando l'erogazione del contributo al contestuale obbligo di radiazione per rottamazione dei veicoli obsoleti;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 1 comma 117, le disposizioni di attuazione sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia;

CONSIDERATO che dette risorse risultano appostate sul capitolo 7309-PG 4 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

CONSIDERATO che i contributi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

SENTITE le Associazioni di categoria del trasporto di persone su strada con consultazione pubblica...

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e finalità del contributo)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione, per l'annualità 2020, delle risorse finanziarie nel limite di spesa pari a euro 3 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le modalità ed i termini di presentazione delle domande di ammissione, l'entità del contributo massimo riconoscibile, nonché le connesse fasi di prenotazione, di rendicontazione e dell'attività istruttoria e la loro ripartizione fra gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 114, della predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, fatto salvo quanto dovuto alla società "Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni", di seguito soggetto gestore, quale gestore dell'attività istruttoria della misura incentivante di cui al presente decreto, ai sensi dell'articolo 6.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla contribuzione a beneficio delle imprese di trasporto su strada attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale, di seguito R.E.N. autorizzate all'Esercizio della Professione Trasporto Persone, che ne fanno domanda, avendo radiato, per rottamazione, autobus di categoria M2 o M3, come specificate all'articolo 47, comma 2, lettera b), decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a motorizzazione termica conformi alla normativa fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, con contestuale acquisizione dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 114, legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche mediante locazione finanziaria o vendita con patto di riservato dominio, di altrettanti autobus di categoria M2 o M3, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto di persone su strada, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa euro VI di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.
3. Le misure di contribuzione sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che individua le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonché, ove del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

Articolo 2

(ripartizione delle risorse)

1. Le risorse disponibili pari a 3 milioni di euro sono destinate come di seguito indicato:

- a) **1,5 milioni di euro** per la radiazione per rottamazione di autobus di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica conformi alla normativa fino ad euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria e patto di riservato dominio, di autobus di categoria M2 o M3, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto di persone su strada, a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto GNL, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*Full Electric*);
 - b) **1,5 milioni di euro** per la radiazione per rottamazione di autobus di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica conformi alla normativa fino ad euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria e patto di riservato dominio, di autobus di categoria M2 o M3 nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI, adibiti ai predetti servizi di trasporto di persone su strada, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.
2. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 del citato Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l'importo massimo del contributo erogabile per singola impresa per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 114, legge 27 dicembre 2019, n. 160, non può superare 40.000,00 euro. Qualora l'importo richiesto superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.
3. L'importo del contributo, ai sensi dell'articolo 1, comma 116, legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli investimenti di cui al comma 1 per l'acquisizione di un autobus di categoria:
- M2 è di 15.000,00 euro;
 - M3 è di 40.000,00 euro.
4. I contributi, di cui al comma 1, sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni tipologia di investimento di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1. La ripartizione dei contributi tra le predette tipologie di contributi può essere rimodulata con decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità qualora, per effetto delle istanze presentate ed avuto riguardo agli esiti dell'attività istruttoria, si rendano disponibili risorse da un'area in cui le stesse si rivelano esuberanti a favore dell'altra area in cui le stesse risultino insufficienti.
5. Al fine di evitare il superamento delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi a titolo *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pena la revoca del contributo concesso.

Articolo 3 (fasi procedurali)

1. Il procedimento istruttorio si articola in due fasi distinte e successive:

- a. la fase di accantonamento dell'importo presuntivo del contributo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento, da allegarsi al momento della proposizione della domanda. Ai soli fini della proponibilità delle domande volte ad ottenere la prenotazione del beneficio per l'acquisizione dei beni di cui al presente decreto, è sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. In tale caso gli importi previsti dall'ordinativo sono detratti dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito contatore per ogni area di investimenti e accantonati. L'ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento.
- b. la successiva fase di rendicontazione nel corso della quale i soggetti per i quali si sia perfezionata la prenotazione hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie le domande saranno accettate con riserva ai fini dell'eventuale scorrimento dell'elenco degli istanti. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, decade dal beneficio e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.

2. La disciplina delle fasi procedurali unitamente alle modalità di presentazione delle domande e della documentazione a rendicontazione è rimessa ad apposito decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 4

(Soggetto gestore e Commissione di validazione)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità delega le attività istruttorie al soggetto gestore di cui all'articolo 1 comma 1, previa sottoscrizione di apposito accordo di servizio e di atto attuativo. Il soggetto gestore provvede alla realizzazione ed alla manutenzione dell'applicazione telematica, che consente la gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata, relativa all'attività istruttoria, all'aggiornamento dei "contatori" per determinare in fase di prenotazione le risorse disponibili per ciascuna delle aree di investimento di cui all'articolo 2, comma 1, tramite la predisposizione dell'elenco delle domande ammissibili, ordinate sulla base della data di presentazione, e alla verifica della rendicontazione, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità. La Commissione di cui al comma 2, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, conclude il procedimento con provvedimento motivato di accoglimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
2. Con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità è nominata una Commissione per la validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e da due componenti, individuati tra il personale

di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria.

Articolo 5 **(Cumulabilità degli aiuti)**

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi previsti dal presente decreto, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi quelli concessi ai sensi del presente decreto.
2. Gli aiuti di Stato, concessi ai sensi del presente decreto, non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 della commissione del 18 dicembre 2013 («*de minimis*») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'Amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) curato dal Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 6 **(Verifiche e controlli)**

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento del relativo provvedimento di accoglimento di cui all'articolo 4, comma 1, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione del contributo concesso, anche quando in esito alle verifiche effettuate emergono gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti istanti.

Articolo 7 **(Entrata in vigore)**

1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Paola De Micheli

Roberto Gualtieri